

Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" finanziato dall'Unione europeaNextGenerationEU

FAQ 06/05/2022

QUESITO

“Con riferimento a quanto in oggetto, l'art. 4, comma 8, lettera b, riporta che il bene oggetto dell'intervento ".....abbia più di 70 anni e sia censito dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica".

Questa definizione induce a pensare che il bene debba essere di proprietà pubblica, dovendo avere più di 70 anni, ma ciò confligge con quanto riportato all'art. 4, comma 1 che esclude che il soggetto beneficiario sia un ente pubblico, ovvero Comuni, etc.?”

RISPOSTA

Come prescritto dall'art. 4 comma 4 dell'avviso pubblico “i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare di essere proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ove intendono realizzare gli interventi, in data antecedente al 31.12.2020 ...”, pertanto il requisito consistente nell'avere più di 70 anni non attiene alla proprietà pubblica del bene.

QUESITO

“Possono essere destinatari del bando anche i borghi rurali spopolati e disabitati, ovvero piccoli borghi rurali ‘fantasma’ cui è possibile prevederne il ripristino architettonico al fine di renderne possibile la fruibilità dello stesso e prevederne una ripristinata funzionalità da un punto di vista culturale e turistico.”

RISPOSTA

Sì, è possibile nel rispetto dei requisiti previsti dall'avviso pubblico.

QUESITO

“1. E' intenzione del soggetto presentare un'unica candidatura che aggrega 4 domande presentate dai proprietari di beni aventi le caratteristiche oggetto di intervento dove 2 delle stesse verrebbero presentate da soggetti che hanno la comproprietà della particella su cui i beni insistono; tale situazione è intesa progetto d'ambito?”

2. E' necessario caricare le 4 domande distinte sul portale (utilizzando i dati di accesso di ogni soggetto beneficiario) o esiste la possibilità di caricare un'unica domanda?”

3. Nella casistica esposta qual è l'importo massimo del contributo che potrebbe essere richiesto?”

RISPOSTA

1. Per progetto d'ambito si intende un progetto presentato unitariamente da ciascun proprietario (o possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili) per ciascun bene, con riferimento a un complesso di più di 3 beni che insistono su aree contermini o non significativamente distanti e che siano coevi e funzionalmente o tematicamente connessi, al fine di riqualificare e valorizzare la medesima area omogenea. Ciascuna domanda deve dunque indicare, nei modi previsti dall'avviso, di concorrere a un progetto d'ambito. Si precisa che il contributo può essere richiesto una sola volta per ciascun bene e, nel caso di comproprietà, il contributo sarà erogato al singolo bene.

2. Come specificato all'art. 3 dell'avviso pubblico, in caso di più interventi riconducibili ad un unico progetto d'ambito, le domande di contributo dovranno essere presentate singolarmente, unitamente

ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione che l'intervento concorre a un progetto d'ambito, come prevista dall'art. 8, specificando i dati utili all'individuazione dell'area interessata;

3. Il contributo massimo richiedibile da ciascuno dei proponenti è pari a €150.000 per ciascun bene. Le spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione ove previsto), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, sono ammissibili nel limite massimo del 10% del progetto.

QUESITO

"1. vi è un'apparente discrasia tra gli artt. 3.3 (Nel caso in cui non vi fossero risorse sufficienti per finanziare interamente l'ultimo progetto utile in graduatoria, la Regione dovrà richiedere al soggetto proponente di rimodulare i costi, adeguandosi alle effettive disponibilità finanziarie), da un lato, e 8.6 (La procedura di selezione delle operazioni di cui al presente Avviso è una procedura "a sportello", dunque l'ordine temporale di arrivo determinerà l'ordine di esame e di valutazione delle domande, con cui la Commissione procederà fino ad esaurimento delle risorse disponibili) e 10.2 (Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, seguendo l'ordine temporale di arrivo su piattaforma e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sulla base della quota assegnata alla Regione medesima), dall'altro.

Non è chiaro, infatti, se una proposta, pur avendo raggiunto un punteggio sufficiente possa però restare poi non finanziata per effetto dell'ordine temporale di presentazione.

A tale conclusione, seppur irragionevole, farebbero propendere gli artt. 8.6 e 10.2, laddove l'art. 3.3 parrebbe esprimersi nel senso di un finanziamento proporzionale, atto a far fronte, seppur in tal guisa, a tutte le richieste valutate meritevoli, a prescindere dall'ordine temporale di presentazione

2. Nel caso di mancata sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 4 punto 9, lett. h) da parte del soggetto ammesso o di desistenza del medesimo per qualsivoglia causa, è prevista una redistribuzione delle risorse assegnategli?"

RISPOSTA

1) I progetti ammissibili, quindi con punteggio pari o superiore a 60 punti, incontrano i limiti delle risorse stanziare e dell'ordine di presentazione. Pertanto, trattandosi di una procedura "a sportello", all'ultimo progetto ritenuto utile in graduatoria, nel limite delle risorse stanziare, potrebbe essere richiesta una rimodulazione dei costi nel limite delle disponibilità finanziarie ancora da assegnare.

2) Ai sensi del DM 18/03/2022 "eventuali economie di spesa derivanti da richieste inferiori da parte dei soggetti attuatori, da provvedimenti di revoca o da qualsiasi altra provenienza, rientrano nella disponibilità del Ministero della cultura che può disporre, previa opportuna valutazione collegata al rispetto dei principi soprarichiamati e dalle tempistiche attuative previste dal PNRR".

QUESITO

"1. ho riscontrata difficoltà a registrarci sul portale di cdp; immesso l'indirizzo di posta elettronica per avere il codice di verifica che mi permetterebbe di generare la password, sulla pec, a distanza di giorni, non mi viene notificato nulla. Ho palesato sulla mail ban-do.architettura@cdp.it i problemi riscontrati senza avere risposte in merito. Ho provato anche con le credenziali dello SPID ma niente di fatto. Pensando che il problema fosse solo il mio, ho contattato dei colleghi che riscontrano il mio stesso problema. C'è un altro link per registrarsi alla piattaforma? Altrimenti potrebbe indicarmi come risolvere il problema, ricordando che le domande sono "a sportello"?"



2. Al punto c.2.7 viene chiesto "Se il bene è vincolato, indicare la data di richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori inoltrata alla competente soprintendenza dei Beni culturali e paesaggistici", ma questo vale anche a chi presenta un progetto preliminare, cioè studio di fattibilità e QTE?"

RISPOSTA

1) In caso di mancata risposta alla mail è possibile chiamare il numero verde 800.020.030 di CDP dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì. Si specifica che, come riferito da CDP, per ogni domanda inserita non è possibile utilizzare un indirizzo di posta elettronica (PEO) già precedentemente utilizzato per altre domande.

2) No, la data va indicata se il bene è già oggetto di intervento.

QUESITO

"Si chiede cosa s'intende per "....come disposto dall'art. 8 dell'avviso pubblico ogni singolo soggetto ha la possibilità di presentare al massimo n. 3 istanze corrispondenti a n. 3 diversi immobili rientranti nelle categorie di cui all'art. 2 del citato avviso." in senso economico. E cioè la cifra per ogni progetto è di 150.000,00 o il totale dei tre non deve superare l'importo di 150.000,00?"

RISPOSTA

Per ogni singolo progetto è ammissibile un contributo nella misura massima di €150.000.

QUESITO

"L'Art. 13, recante "Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese", prevede che l'erogazione della sovvenzione/ contributo avverrà in tre tranches, delle quali il 10% acconto a valle del perfezionamento amministrativo della concessione dei benefici; il 60 % ulteriore a presentazione di S.A.L.; il 30% a saldo dei lavori a presentazione dello stato finale e verifica della regolarità amministrativo-contabile.

Si chiede di conoscere se il 60 % ulteriore a presentazione di S.A.L. è frazionabile in relazione all'eventuale maggior numero di SAL"

RISPOSTA

No, non è possibile il frazionamento.

QUESITO

"1 - Al punto 16 comma 3 del Bando (Revoca del finanziamento) si parla di " conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;"

si richiede di specificare meglio tali aspetti in particolare riguardo il conflitto di interesse. Nel caso di specie, la titolare del bene è la sorella del tecnico e insieme sono soci dell'impresa Edile che potrebbe effettuare in tutto o in parte i lavori di recupero a condizioni maggiormente competitive peraltro. Come ci si deve comportare in tale fattispecie?

2 - Si richiede di chiarire ulteriormente la questione "muri a secco". In dettaglio con rif. alle FAQ del 26/4/2022 alla Risp. 1) si asserisce che "Recinzioni e muretti a secco sono espressamente previsti tra i potenziali beni oggetto di intervento purché rientranti nella condizione sopra esposta, a condizione che non si trovino in aree dedicate esclusivamente a coltura agricola;" .

Cosa si intende per aree dedicate esclusivamente a coltura agricola? Un'azienda agricola può predisporre un progetto di recupero dei muretti? Come deve essere individuata l'area sui cui poter prevedere un recupero di muretti a secco?

Inoltre, cosa si intende per "Recinzione", solo recinzioni in muratura?

3 - Punto 8 del Bando. Cosa si intende per Layout dei lavori?

In merito agli Elaborati Grafici, nel caso di livello di progettazione definitiva, questi possono essere inoltrati unitamente alla richiesta di finanziamento e valutati anche senza essere stati presentati agli enti preposti (SUE/SUAP)?

RISPOSTA

- 1) Nel caso prospettato non si ravvisa un potenziale conflitto di interesse.
- 2) L'intervento sui muri a secco è ipotizzabile se gli stessi sono preesistente da almeno 70 anni, nonché l'intervento deve essere parte integrante di un progetto di riqualificazione paesaggistica di uno spazio aperto ricadente in area di rilevante interesse naturalistico o paesaggistico. E', ad esempio, finanziabile il muretto a secco che delimita aree agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali con la presenza di insediamenti antropici di un certo rilievo, mentre sono da escludere gli interventi sui muri a secco delle aree dedicate a sola coltura agricola.

Per recinzione non si intendono solo quelle in muratura.

- 3) Per Layout dei lavori si intende una descrizione dei lavori nelle sue articolazioni. Gli elaborati grafici possono essere valutati senza il preventivo inoltrato agli enti preposti.

QUESITO

- 1. La riconversione integrale del bene ad uso abitativo è compatibile con le finalità del bando?*
- 2. In riferimento agli interventi riconducibili alla riduzione del rischio sismico, è possibile avvalersi anche degli incentivi fiscali di cui al cd "Sismabonus"?*
- 3. Il recupero abitativo del sottotetto è compatibile con l'art.5 (interventi finanziabili) del Bando?*
- 4. L'art. 3 del bando al comma 2 prevede: "Il contributo è concesso da un minimo di 30.000 euro (euro trentamila/00), fino ad un massimo di 150.000,00 euro (euro centocinquantamila/00) come forma di cofinanziamento per un'aliquota del 80%.". A tal riguardo, è corretto dedurre che il tetto massimo dei 150.000,00€ rappresenta l'aliquota del 80% dell'importo totale (100%) corrispondente pari a 187.500,00€?*

RISPOSTA

- 1) No, ai sensi degli artt. 2 e 5 dell'avviso pubblico il bene non deve essere stato irreversibilmente alterato nell'impianto tipologico originario, ad eccezione degli interventi per il miglioramento sismico e dell'efficienza energetica, nonché volti all'abbattimento delle barriere architettoniche, comunque accompagnati dal risanamento conservativo e recupero funzionale del bene.
- 2) Sì, purché gli interventi in questione non diano atto ad un duplice finanziamento degli stessi.
- 3) No (v. risposta 1)
- 4) Sì.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



QUESITO

“in riferimento al bando in oggetto, come riportare nello stesso e nelle FAQ pubblicate, “l’immobile, al fine di accertarne l’esistenza, deve essere riscontrabile da planimetrie facenti parte della strumentazione urbanistica regionale e/o dei comuni”, con la presente si chiede:

1) Come dimostrare l’esistenza di muretti a secco, tipologie di intervento lettera b) comma 1 art. 2 dell’avviso, i quali, normalmente non sono riportate nelle planimetrie della strumentazione urbanistica, re-datti in scala non idonea a tale scopo;

2) Un muretto a secco diruto, ovvero attualmente esistente solo in parte, può essere oggetto di intervento nella sua integrità originale?”

RISPOSTA

1) E’ possibile dimostrare che i beni in questione abbiano più di 70 anni anche con fotografie, atti notarili, carte urbanistiche e documenti storici.

2) Sì, purché sia possibile dimostrare la sua integrità originale.

.....